

NOTA INFORMATIVA

UBI Assicurazioni S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005, (Codice delle Assicurazioni Private), ed in conformità con quanto disposto dai Regolamenti ISVAP n° 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche e integrazioni, n° 23 del 9 Maggio 2008 e n° 24 del 19 Maggio 2008 e del Provvedimento n° 2590 dell'8 Febbraio 2008, provvede a comunicare al Contraente quanto segue:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

UBI Assicurazioni S.p.A.:

- Impresa del Gruppo UBI Banca;
- è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62);
- ha sede in Italia, Piazzale Fratelli Zavattari, 12, 20149 Milano, Tel. 02499801, Fax 02.49980498, sito internet: www.ubiassicurazioni.it

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. E' data facoltà alle parti di scegliere la legislazione applicabile, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano. UBI Assicurazioni S.p.A. propone comunque, per i propri prodotti, la legislazione italiana.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. – Servizio Antifrode e Reclami, P.le F.lli Zavattari 12, 20149 Milano – Fax 02 49980492 – e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it.

Qualora l'esponente ritenga la risposta dell'Impresa non soddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà inviare all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, un nuovo reclamo che contenga:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda e/o l'assicurato ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, secondo comma.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all'Assicurato o abbia promosso contro di lui un'azione giudiziaria.

PER QUANTO CONCERNE I CONTRATTI R.C. AUTO - SI RAMMENTA:**Soggetti esclusi dalla garanzia**

Non è considerato terzo, e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma di legge, **il solo conducente** del veicolo responsabile del sinistro.

Limitatamente ai danni alle cose, non sono inoltre considerati terzi:

- a) il proprietario del veicolo, o in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio;
- b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Durata del contratto

Il contratto può essere stipulato con o senza la clausola di tacito rinnovo.

Nel caso di stipula di un contratto con tacito rinnovo è necessario, se si volesse evitare la tacita proroga, effettuare la disdetta, con lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Al rinnovo, l'Impresa ha facoltà di variare il premio precedentemente pattuito.

In tal caso, trasmette al Contraente una comunicazione scritta con il dettaglio delle singole componenti relative al nuovo premio di R.C.A. almeno 30 giorni prima della scadenza, e mette le componenti del premio a disposizione presso il punto vendita al quale è assegnato il contratto.

Nel caso il contraente non prenda contatto con l'Impresa o con il punto vendita al quale il contratto è assegnato, comunicando l'intenzione di accettare o rifiutare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza

Nel caso di stipula di un contratto senza tacito rinnovo alla scadenza della polizza non opererà il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 secondo comma del Codice Civile e pertanto la garanzia assicurativa non sussisterà nei quindici giorni successivi alla scadenza contrattuale.

Clausola di esclusione

Rispetto ai casi di esclusione e rivalsa previsti nel vigente regime tariffario, è considerato anche quello di guida in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero quello in cui sia stata applicata la sanzione prevista dagli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Le condizioni speciali del contratto per veicoli d'interesse storico, prevedono che la garanzia R.C.A. è operante esclusivamente nel caso di guida dei veicoli assicurati da parte del proprietario o del contraente se persona diversa, entrambi con età superiore a 25 anni.

Guidatori abituali per ciclomotori - Nucleo familiare

L'impresa limitatamente ai ciclomotori, non registrati nell'archivio nazionale, eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di € 2.500,00 qualora al momento del sinistro risultino alla guida persone diverse dal Contraente o non appartenenti al nucleo familiare del Contraente stesso, e che abbiano causato il sinistro in una Regione diversa dalla Regione di residenza del Contraente. Il diritto di rivalsa non verrà esercitato qualora il sinistro sia accaduto entro 100 km dalla residenza del Contraente.

Diritto di conservazione della classe di merito

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato per furto, vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, ovvero, in caso di sospensione senza riattivazione nei termini previsti o di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultanti da apposita dichiarazione, è consentito all'assicurato o ad uno dei componenti del nucleo familiare riportato sullo stato di famiglia, di assicurare altro veicolo di medesima proprietà, ovvero veicolo di prima immatricolazione o voltura al P.R.A., usufruendo della medesima classe di merito maturata dal veicolo precedentemente assicurato, mediante consegna dell'ultimo attestato di rischio conseguito da non oltre 5 anni.

L'Impresa, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto, relativo ad un veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza R.C.A. o da un componente del nucleo familiare, non può assegnare la classe CU più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita dal veicolo già assicurato.

Facoltà di ripristino della classe bonus/malus

Nel caso in cui il contratto sia stipulato nella forma Bonus/Malus (Cond. Spec. F), è facoltà dell'assicurato che ha causato uno o più sinistri, rimborsare tali sinistri per non incorrere all'annualità successiva nella prevista maggiorazione della classe di merito e del relativo premio, indipendentemente dall'eventuale rinnovo del contratto

Per i sinistri avvenuti a partire da 1 febbraio 2007, e liquidati in regime di risarcimento diretto, la richiesta d'informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA. La richiesta di rimborso, per sinistri liquidati fuori dal regime di risarcimento diretto, va inoltrata all'Impresa. I sinistri rimborsati all'impresa o a CONSAP non saranno riportati nell'attestazione sullo stato del rischio.

Attestazione dello stato di rischio

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale di polizza, UBI ASSICURAZIONI S.p.A. invia al domicilio del Contraente l'attestazione dello stato di rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la stessa Impresa.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006 e successive modifiche ed integrazioni del Provvedimento n. 2590 dell'8/2/2008, in caso di contratto stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale variazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione, l'attestato di rischio riporterà le classi di provenienza e di assegnazione UBI Assicurazioni S.p.A., nonché la classe CU determinata secondo le modalità indicate nei predetti regolamenti.

INFORMAZIONI RELATIVE AI SINISTRI

Comportamento da tenere in caso di sinistro

Una denuncia di sinistro completa in ogni sua parte accelera la procedura di liquidazione del danno.

È quindi fondamentale la collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro.

Se non vi è accordo sulle modalità del fatto, può essere utile richiedere l'intervento dell'autorità.

È necessario denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel più breve tempo possibile (entro tre giorni recita il Codice Civile) e, comunque, raccogliere tutti gli elementi utili secondo le seguenti indicazioni:

- compilare accuratamente il **modulo blu** (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro) seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina del modulo stesso;
- firmarlo e, possibilmente, farlo firmare anche all'altro conducente;
- se firmato da entrambi i conducenti, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all'altro conducente;

se nessuno dei due conducenti ha con sé il modulo blu, raccogliere almeno i seguenti dati:

1. data, luogo e ora del sinistro;
2. tipo e targa dell'altro veicolo;
3. compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare anche dal contrassegno esposto sul parabrezza);
4. cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del conducente dell'altro veicolo;
5. generalità del proprietario dell'altro veicolo (se diverso dal conducente);
6. descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
7. generalità di eventuali feriti;
8. generalità di eventuali testimoni;
9. autorità eventualmente intervenute.

Procedura di risarcimento diretto – Codice delle assicurazioni artt. 149, 150; D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge, si applica la nuova procedura di risarcimento diretto. L'Impresa risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

La procedura è valida:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori registrati nell'archivio nazionale (D.P.R. 153/06);
- se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con Impresa italiana oppure con Impresa estera che ha aderito al sistema del risarcimento diretto;
- quando la collisione avviene sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- danni ai veicoli;
- lesioni personali di lieve entità ai conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato e/o del conducente.

L'assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, in presenza delle condizioni sopra indicate, deve inviare all'Impresa richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore del call-center.

Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

La richiesta di risarcimento deve contenere:

- i nominativi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle Imprese assicuratrici;
- la descrizione dell'evento;
- le generalità di eventuali testimoni;
- le Autorità eventualmente intervenute;
- la specifica indicazione per la reperibilità delle cose danneggiate, con il luogo, i giorni e le ore in cui saranno disponibili per la perizia.

In caso di danno alla persona del conducente, oltre agli elementi sopra descritti, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alle spettanze o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte.

La richiesta di risarcimento deve essere corredata dal "modulo blu", oppure con una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del sinistro, ed il codice fiscale.

L'impresa provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'assicuratore del civilmente responsabile, con le modalità ed entro i termini previsti per legge.

L'eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere promossa nei confronti dell'Impresa.

I danni subiti dal terzo trasportato sono risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo determinato per legge. Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneggiato si può rivolgere all'assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al massimale minimo di legge (C.d.A. art. 141).

Non applicabilità della procedura di indennizzo diretto.

Quando la procedura non è applicabile, deve essere inoltrata richiesta all'assicuratore del civilmente responsabile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di decesso i documenti seguenti:

- stato di famiglia della vittima;
- dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di prestazioni da parte di assicuratori sociali.

Entro i termini stabiliti dalla legge, l'assicuratore del civilmente responsabile ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'entità della somma offerta per il risarcimento dei danni, o i motivi se non ritiene di procedere al risarcimento.

L'eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere promossa nei confronti dell'Impresa che assicura il civilmente responsabile.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

Per ultimo si ricorda che è assolutamente necessario leggere attentamente il contratto di assicurazione prima di sottoscriverlo.

UBI Assicurazioni S.p.A.



**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO**